

Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di RSPP

D.l.s. 626/94 art. 10

1. Il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi nonchè di prevenzione incendi e di evacuazione, nei casi previsti **nell'allegato I**, dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui ai commi successivi. Esso può avvalersi della facoltà di cui all'art. 8, comma 4.
2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1, deve frequentare apposito corso di formazione in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, promosso anche dalle associazioni dei datori di lavoro e trasmettere all'organo di vigilanza competente per territorio:
 - a) una dichiarazione attestante la capacità di svolgimento dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi;
 - b) una dichiarazione attestante gli adempimenti di cui all'art. 4, commi 1, 2, 3 e 11
 - c) una relazione sull'andamento degli infortuni e delle malattie professionali della propria azienda elaborata in base ai dati degli ultimi tre anni del registro infortuni o, in mancanza dello stesso, di analoga documentazione prevista dalla legislazione vigente;
 - d) l'attestazione di frequenza del corso di formazione in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.**

Allegato I

(casi in cui è consentito lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di RSPP)

1. Aziende artigiane e industriali [1]..... fino a 30 addetti
2. Aziende agricole e zootecniche.....fino a 10 addetti
3. Aziende della pescafino a 20 addetti
4. Altre aziendefino a 200 addetti

[1] Escluse le aziende industriali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 (ndr. aziende a grande rischio industriale – “Dir. Seveso”), e successive modificazioni, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli artt. 4 e 6 del decreto stesso: le centrali termoelettriche, gli impianti ed i laboratori nucleari, le aziende estrattive ed altre attività minerarie, le aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, le strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.